

ADR

**OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE PER TUTTI GLI SPEDITORI DI MERCI / RIFIUTI
PERICOLOSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022: LE RICHIESTE DI CONFIMI INDUSTRIA**

Come noto e precedentemente anticipato (CONFIMI ROMAGNA NEWS 39 DEL 28 ottobre 2022) il periodo transitorio durante il quale, ai sensi dell'ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) le imprese che effettuano solo spedizioni di merci pericolose su strada non sono obbligate alla nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti terminerà il 31 dicembre p.v..

In relazione a tale imminente scadenza, che **obbligherà tutte le imprese che spediscono merci / rifiuti pericolosi, a prescindere dalle quantità e dalla frequenza delle operazioni, a tale ulteriore ed oneroso adempimento**, Confimi Industria ha inviato l'allegata richiesta alle Direzioni competenti dei Ministeri delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Ambiente e della Transizione Energetica.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214



347/0972662

marangoni@confimiromagna.it**Dott. Ing. Magda Melandri**

0544/280225



342/1104258

melandri@confimiromagna.it

OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER TUTTI GLI SPEDITORI DI MERCI E RIFIUTI PERICOLOSI ENTRO IL 31/12/2022

Roma, 8 novembre 2022

Come noto, l'ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) ha esteso l'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano solo spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminerà il 31/12/2022.

Il punto 1.6.1.44 dell'ADR riporta infatti:

“Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”

Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente, ovvero l'esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), l'esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), l'esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR) e l'esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR), sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori”, che pertanto, a partire dal 01/01/2023 saranno obbligati a nominare un consulente anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l'avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.

Ne consegue che la scadenza della sopracitata deroga avrà un impatto significativo, anche in termini economici, su di un considerevole numero di aziende, obbligate dall'anno venturo a confrontarsi con un ulteriore adempimento in un periodo particolarmente delicato come quello attuale.

Per scongiurare tale aggravio a carico delle imprese **si richiede pertanto un intervento legislativo urgente per estendere le esenzioni alla nomina del consulente anche alla categoria degli speditori o quantomeno per prevedere un ulteriore periodo di deroga all'entrata in vigore della norma.**